

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 NOV. 1999

ADDI' 23 NOV. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Gaddione.
..... OMISSIS

AMATI, BONADONNA, DONATO.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 5553

Oggetto: Proposita di legge regionale concernente:
"Nuove norme regionali d'attuazione della legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e abrogazione della Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 29 come modificata dalla legge regionale 23 maggio 1996, n. 18".

[Handwritten signature]

Oggetto: Proposta di legge regionale "Nuove norme regionali d'attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) e abrogazione della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 come modificata dalla legge regionale 23 maggio 1996, n. 18

L A GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Qualità della Vita,

VISTI gli articoli 3 e 18 della Costituzione,

VISTO l'articolo 34 dello Statuto regionale;

RITENUTO opportuno, rivedere la normativa regionale attuativa della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato);

ACQUISITO il parere del settore legislativo della Presidenza della Giunta;

all'unanimità

D E L I B E R A

di sottoporre al Consiglio regionale l'approvazione della proposta di legge regionale concernente:
"Nuove norme regionali d'attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) e abrogazione della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, come modificata dalla legge regionale 23 maggio 1996, n. 18"



ASSESSORATO ALLE
POLITICHE PER LA
QUALITA' DELLA VITA

LEG. S.P. DEUB. N. 5553
2 NOV. 1999

br

PROPOSTA DI LEGGE

Nuove norme regionali d'attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) e abrogazione della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, come modificata dalla legge regionale 23 maggio 1996, n. 18.

Matteo Amati

M. Amati
IL PRESIDENTE DELLA COUNCIL REGIONALE

RELAZIONE

La legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, concernente la "Disciplina delle attività di volontariato nella Regione Lazio", già attuativa della legge n. 266 del 1991 necessita di alcuni interventi correttivi. L'istituzione dell'Assessorato alle Politiche per la qualità della vita, come interfaccia necessario tra il mondo dell'associazionismo e la Regione; le trasformazioni del volontariato e della rete dei servizi pubblici verificatesi in questi anni, accompagnate da un nuovo approccio culturale nei confronti del terzo settore in genere; la necessità che i rapporti tra le istituzioni pubbliche ed il volontariato non rappresentino un ostacolo al pieno dispiegarsi dell'apporto delle associazioni in ambito sociale sono le ragioni che sono alla base della predisposizione di una nuova legge regionale sul volontariato.

Sollecitazioni in tal senso sono pervenute alla Regione nell'ambito delle Conferenze regionali del volontariato che si sono tenute in questi ultimi anni; anche in sede di Osservatorio regionale sul volontariato è emersa la necessità di modificare la normativa regionale vigente in tema di volontariato.

La scelta operata nella proposta di legge, cioè quella di abrogare la vecchia normativa, che peraltro già aveva subito un intervento modificativo con la legge regionale n. 18 del 1996, è stata detta da ragioni di ordine formale ed anche sostanziale. Dal punto di vista formale, è necessario proporre in un unico testo la normativa attuativa della legge quadro sul volontariato, per evitare una stratificazione di norme successive e quindi dubbi interpretativi in ordine alla ricostruzione delle norme effettivamente vigenti. Dal punto di vista sostanziale si è voluto rivisitare la normativa regionale alla luce delle nuove valutazioni che vengono fatte a livello nazionale sul volontariato, partendo dal presupposto che la legge nazionale, come quella regionale, non disciplina il volontariato, che vive in piena autonomia nel perseguimento di propri obiettivi, ma solo il rapporto tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche.

Tra le novità della proposta rispetto alla legge regionale n. 29 del 1993, segnaliamo le seguenti. In merito al Registro delle organizzazioni di volontariato, l'art. 3, per le specifiche funzioni attribuite dalla Giunta regionale all'Assessorato alle Politiche per la qualità della vita, individua nel Dipartimento per gli interventi socio-sanitari-educativi la struttura competente alla cura ed alla tenuta del Registro e nel Direttore del Dipartimento la competenza in ordine al provvedimento di iscrizione nel suddetto Registro, anche per permettere un alleggerimento degli adempimenti e delle procedure burocratiche ed individuare una sola struttura amministrativa responsabile del procedimento. Lo stesso articolo al comma 2 riconosce la possibilità di iscrizione, in apposita rubrica, dei coordinamenti o movimenti cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte,

che in questi ultimi anni hanno costituito una nuova realtà del mondo del volontariato e dell'associazionismo in genere.

L'art. 15 della proposta prevede di iscrivere con atto riconoscitivo della Giunta, oltre alle organizzazioni già iscritte nel Registro di cui alla l. r. n. 29 del 1993, anche le associazioni di protezione civile iscritte all'albo di cui all'art. 28 della l. r. n. 37 del 1985, del quale è prevista la contemporanea abrogazione (att. 15).

L'art. 6 della proposta, in tema di formazione dei volontari, prevede al comma 2 la possibilità per le organizzazioni di volontariato di promuovere e gestire i corsi di formazione, mentre l'art. 7 permette alla Regione di concedere alle organizzazioni di volontariato l'uso di spazi ed attrezzature e ribadisce la stessa possibilità, peraltro già contenuta nella legge finanziaria nazionale, per le strutture sanitarie pubbliche.

Per ultime va rilevata una lieve rivisitazione, in un'ottica più funzionale, della struttura e dei compiti sia della Conferenza regionale del volontariato (art. 10), sia dell'Osservatorio regionale sul volontariato (articoli 11 e 12).

A PRESENZA DELLA SINGOLA PERSONA